

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 20.04.2010	OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
-----------------------------	---

L'Anno duemiladieci il giorno venti del mese di aprile alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria ed urgente, che è stata comunicata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Consigliere				Consigliere		
1	Castellone Rosario	P		11	Molino Mario	P	
2	Santopaolo Mariantonietta	P		12	Galdiero Gennaro	P	
3	Granata Aniello	P		13	Santopaolo Giuseppe	P	
4	Palladino Vincenzo	P		14	Guarino Francesco	P	
5	D'Alterio Bruno	P		15	Cimmino Michele		A
6	Granata Giovanni	P		16	Sarracino Luigi	P	
7	Mauriello Paolo	P		17	Mastrantuono Francesco	P	
8	Frascogna Sergio	P		18	Cacciapuoti Raffaele	P	
9	De Rosa Tommaso	P		19	D'Alterio Angelo	P	
10	Urlo Maria	P		20	Cavaliere Giuseppina	P	

E' presente il Sindaco avv. Raffaele Topo.

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148, richiamato dall'art. 273, Comma 6, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) i sigg. consiglieri: _____

Assegnati n. 20
in carica (compreso il Sindaco) n. 21

presenti n. 20
assenti n. 01

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg: Mallardo Massimo.

Presiede il sig. GIOVANNI GRANATA.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

**COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI**

Il Responsabile del Settore Servizi Demografici sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania - Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria - n. 2008.0635467 del 18.07.2008 con la quale si rendeva noto che il Comune di Villaricca non aveva ottemperato a quanto previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n. 12/2001, recante disposizioni relative all'assunzione da parte dei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti di un Regolamento di Polizia Mortuaria per l'espletamento, delle attività dei servizi funerari e dei lavori cimiteriali, e lo si invitava ad ottemperare al suddetto obbligo;

Visti gli artt. 3,4,e 9 della L. R. 12/2001 in base ai quali è istituita la Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali alla quale è affidato il compito di esprimere parere preventivo sui regolamenti predisposti dai comuni al fine di garantire la salvaguardia igienico- sanitaria nelle attività funerarie con possibilità di formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali nonché osservare l'attuazione delle norme vigenti in materia di sepoltura, pianificazione dei cimiteri e trasporto di cadaveri;

Vista la nota del 16.10.2008 n. 0012295 con la quale si trasmetteva, per l'espressione del propedeutico parere, della Consulta Regionale il Regolamento di Polizia Mortuaria licenziato dalla Commissione di studio consiliare;

Vista la nota della Consulta regionale n. 2009.0303864 del 07.04.2009 con la quale venivano trasmesse le osservazioni in merito al Regolamento di Polizia mortuaria inviato;

Vista la nota n. 351 del 03.07.2009 con la quale si trasmetteva alla Consulta il regolamento modificato secondo le osservazioni rese dalla stessa;

Vista la nota della Consulta regionale n. 2009.0980143 del 12.11.2009 con la quale venivano effettuate ulteriori osservazioni;

Vista la nota n.0015879 del 03.12.2009 con la quale si trasmetteva il Regolamento di Polizia mortuaria modificato secondo le osservazioni rese dalla Consulta ;

Vista al nota n. 2010.0075922 del 28.10.2010 con la quale la Consulta Regione, esaminato il regolamento modificato, ha definitivamente reso il seguente parere: "NULLA DA OSSERVARE"

Rilevato che nulla osta alla definitiva approvazione del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria

Visto l'allegato Regolamento Comunale di Polizia mortuaria che disciplina le attività dei servizi funerari e dei lavori cimiteriali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Sentiti i seguenti interventi: Gennaro Galdiero, Raffaele Cacciapuoti, Giovanni Granata, Francesco Guarino; interviene ancora per chiarimenti il consigliere Gennaro Galdiero; ancora il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Mastrantuono, Giuseppina Cavaliere, Francesco Guarino, Giovanni Granata, Gennaro Galdiero, Raffaele Cacciapuoti, Giovanni Granata, Francesco Mastrantuono. Si allontanano al momento della votazione il Sindaco ed i consiglieri Aniello Granata e Maria Antonietta Santopaolo. Si approva all'unanimità la correzione all'art. 93 (allegati A e B) e all'allegato B si riduce al punto 3 l'importo da € 0,80 a € 0,50.

Ai sensi dell'art. 39, comma 5 del vigente Statuto Comunale si stabilisce all'unanimità di votare il Regolamento nel suo insieme.

Con voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegato Regolamento Comunale di Polizia mortuaria, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
si allontana dopo la votazione il consigliere Angelo D'Alterio.



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Corso Vittorio Emanuele - 80010 - Villaricca (NA)
Tel. 081-8191111 fax 081-8191276
C.F.: 80034870636 P.IVA: 03633691211
Sito internet <http://www.comune.villaricca.na.it>

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Competenze.....	4
Art. 3 – Responsabilità.....	4
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	4
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.....	4
CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	5
Art. 6 – Denuncia dei decessi.....	5
Art. 7 – Denuncia decessi accidentali e delittuosi.....	5
Art. 8 – Denuncia della causa di morte.....	5
Art. 9 – Comunicazioni decessi dovuti a reati.....	5
Art. 10 – Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali.....	5
Art. 11 – Medico necroscopo.....	6
Art. 12 – Autorizzazione alla sepoltura.....	6
Art. 13 – Nati morti e prodotti abortivi.....	6
CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	6
Art.14 – Periodo di osservazione.....	6
Art. 15 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.....	7
Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.....	7
Art. 17 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.....	7
CAPO IV – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	7
Art. 18 - Depositi di osservazione ed obitori.....	7
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	7
Art. 19 – Trasporti funebri.....	7
Art. 20 – Trasporto Funebre Istituzionale.....	7
Art. 20 – Autorizzazione al trasporto.....	8
Art. 21 – Categoria di trasporti.....	8
Art. 22 – Rimesse di carri funebri.....	8
Art. 23 – Orario dei trasporti funebri.....	9
Art. 24 – Modalità dei trasporti e percorsi dei trasporti funebri.....	9
Art. 25 – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito.....	9
Art.26 – Trasporti particolari.....	9
TITOLO II - CIMITERI.....	10

CAPO I – I CIMITERI	10
Art.27 – Elenco Cimiteri	10
Art. 28 – Disposizioni generali – Vigilanza.....	10
Art. 29 – Reparti speciali nel cimitero.....	10
Art. 30 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	11
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	11
Art. 31 – Disposizioni generali.....	11
Art. 32 – Piano cimiteriale	11
CAPO III – CAMERA MORTUARIA.....	11
Art. 33 – Camera mortuaria.....	11
Art. 34 – Caratteristiche della Camera Mortuaria	11
CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12
Art. 35 – Inumazione.....	12
Art. 36 – Cippo	12
Art. 37 – Tumulazione.....	12
Art. 38 – Deposito provvisorio.....	12
CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	13
Art. 39 – Esumazioni ordinarie	13
Art. 40 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	13
Art. 41 – Esumazione straordinaria	13
Art. 42 – Estumulazione	13
Art. 43 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	14
Art. 44 – Raccolta delle ossa.....	14
Art. 45 – Oggetti da recuperare.....	14
Art. 46 – Disponibilità dei materiali.....	15
CAPO VI – CREMAZIONE	15
Art. 47 – Crematorio.....	15
Art. 48 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	15
Art. 49 – Affidamento e dispersione delle ceneri	15
Art.50 - Modalità di conservazione.....	15
Art.51 - Luoghi di dispersione delle ceneri.....	16
CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI	16
Art. 52 – Orario	16
Art. 53 – Disciplina dell'ingresso.....	16
Art. 54 – Divieti speciali	16
Art. 55 – Riti Funebrl	17
Art. 56 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	17
Art. 57 – Fiori e piante ornamentali	18
Art. 58 – Materiali ornamentali.....	18
TITOLO III – CONCESSIONI.....	18
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	18
Art. 59 – Sepolture private	18
Art. 60 – Durata delle concessioni	19
Art. 61 – Modalità di concessione	19
Art. 62 – Uso delle sepolture private.....	19
Art. 63 – Manutenzione	20
Art. 64 – Costruzione dell'opera – Termini	20
CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	20
Art. 65 – Divisione, Subentri.....	20
Art. 66 – Rinuncia a concessione	21
Art. 67 – Rinuncia a concessione di aree libere.....	21
Art. 68 – Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione.....	21
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	22

Art. 69 – Revoca	22
Art. 70 – Decadenza	22
Art. 71 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	23
Art. 72 – Estinzione	23
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	23
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	23
Art. 73 – Accesso al cimitero.....	23
Art. 74 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	23
Art. 75 – Responsabilità	24
Art. 76 – Recinzione aree - Materiali di scavo.....	24
Art. 77 – Introduzione e deposito di materiali	24
Art. 78 – Orario di lavoro.....	24
Art. 79 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	24
Art. 80 – Vigilanza	25
Art. 81 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	25
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI	25
Art. 82 – Funzioni – Licenza	25
Art. 83 – Divieti	26
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	26
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE.....	26
Art. 84 – Mappa	26
Art. 85 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	27
Art. 86 – Schedario dei defunti.....	27
Art. 87 – Scadenziario delle concessioni	27
CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 88 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	27
Art. 89 – Cautele.....	27
Art. 90 – Atti previsti dal presente regolamento	28
Art. 91 – Concessioni pregresse	28
Art. 92 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio.....	28
Art. 93 – Entrata in vigore.....	28
ALLEGATO A – Tariffe servizi Cimiteriali	29
ALLEGATO B – Servizio Lampade Votive	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della Legge Regionale 24/11/2001 n. 12, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 della D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificati ed integrati dalla Legge 448/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
- (3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate nel Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 3 - Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - il feretro, il trasporto e la sepoltura in campo comune per le persone indigenti, nei casi accertati dalla G.C., se i familiari non ne reclamano la salma.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe disciplinate con apposita delibera del Consiglio Comunale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici del responsabile del servizio è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art. 52 del DPR 285 del

10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 – Denuncia dei decessi

- (1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
 - b) dal direttore o da un delegato dell' Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale.
- (2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti.
- (3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'Art. 73 del D.P.R. 3/11/2000 n.396, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 7 – Denuncia decessi accidentali e delittuosi

- (1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 8 – Denuncia della causa di morte

- (1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti Art. 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall' accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della sanità e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- (2) Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve dare informazione, immediatamente all' Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
- (3) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'Art.11.
- (4) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
- (5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'Art. 100 del DPR 13 Febbraio 1964, n. 185.
- (6) La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
- (7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all' Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

Art. 9 – Comunicazioni decessi dovuti a reati

- (1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10 – Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

- (1) Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e

all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

- (2) L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 – Medico necroscopo

- (1) Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'Art. 74 del D.P.R.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall' Azienda Sanitaria Locale competente.
- (2) Nell' ospedale, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
- (3) I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Sanitaria Locale, che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono ne Il 'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 365 del Codice Penale.
- (4) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte reale, naturale e non violenta, redigendo l'apposito certificato del citato Art. 74.
- (5) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore. Il Comune in concorso con l'ASL competente istituisce un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, in conformità all'art.6 della L.R. n.12/2001. Detto servizio di guardia sarà fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990.
- (6) L'accertamento necroscopico (n.d.r.- diverso dalla visita necroscopica) è richiesto dalle autorità competenti nel caso di morti a causa dubbie, violente o accidentali ed è disposta dalla A.G. ad un medico da questa delegato o effettuata da un medico specialista in medicina legale.

Art. 12 – Autorizzazione alla sepoltura

- (1) L'autorizzazione alla sepoltura, unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art.23 del DPR 285/90, nel cimitero è rilasciata a norma dell'Art. 74 del D.P.R.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre (art.9, comma 3 della L.R. 12/2001). La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

Art. 13 – Nati morti e prodotti abortivi

- (1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'Art. 30-5° comma-del D.P.R.396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- (2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati l'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- (4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione, od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.14 – Periodo di osservazione

- (1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui

registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 01.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, in materia di trapianti d'organo.

Art. 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

- (1) Nel caso di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'Art. precedente.

Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

- (1) Il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione di cui all'Art. 14 del presente regolamento, su proposta del Dirigente di cui al precedente Art. 11) comma 1 e 2, a meno di 24 ore qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano.
- (2) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o presunte tali sono tenute in osservazione in separato locale. Se tale locale non esiste, in caso di compresenza di altro cadavere, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Art. 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

- (1) Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- (2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, di cui all'Art. precedente, il Sindaco adotta le misure cautelative che verranno disposte dal funzionario medico dell'ASL

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 18 - Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione all'obitorio in locali idonei nell' ambito del cimitero, oppure preso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- (2) Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero comunale, il comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
- (3) L'ammissione nel deposito di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 19 - Trasporti funebri

- (1) Il servizio trasporti funebri del Comune di Villaricca è liberalizzato e non verrà più svolto in privata, fatto salvo quanto previsto al seguente Art. 21.
- (2) Il trasporto delle salme verrà svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune.
- (3) Non è previsto il pagamento del diritto fisso al Comune per l'espletamento di tale servizio.

Art. 20 - Trasporto Funebre Istituzionale

- (1) Sono SERVIZI ISTITUZIONALI e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi, nei modi di legge, i trasporti di:

- a) Salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione.
- b) Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- c) Salme di cui non sia possibile accertarne l'identità.
- d) Cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
- e) Parti anatomiche riconoscibili.

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali ma in modo da garantire comunque il decoro.

- (2) Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute in seguito a incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'autorità giudiziarie, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chiede servizi o trattamenti speciali viene esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'Art.113 del T.U. n°267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto trattasi di servizi istituzionali indispensabili.
- (3) In caso d'indigenza potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti da svolgersi a cura e spese del Comune.
- (4) Le condizioni del comma 3 sono definite ai termini del D. Lgs. n°109 del 31/03/1998, come modificato dal D. Lgs n°130 del 03/05/2000 e loro strumenti attuativi e, sono accertate dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- (5) Il Comune su disposizione del Sindaco potrà disporre funerali pubblici per casi particolari o per personalità distintesi per meriti culturali, civili e/o religiosi.

Art. 21 – Autorizzazione al trasporto

- (1) Le imprese che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre sul territorio del Comune di Villaricca, dovranno presentare istanza agli uffici del servizio cimiteriale corredata dalla documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'Art.80, comma 2, del presente regolamento.
- (2) Per i predetti documenti è ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
- (3) L'autorizzazione rilasciata dal comune non è trasferibile. Conseguentemente, qualora un'azienda abilitata allo svolgimento di servizi funebri venisse trasferita a terzi, il subentrante deve richiedere al comune l'autorizzazione a svolgere il servizio, previa dimostrazione di possedere i requisiti prescritti al comma 1.
- (4) La durata dell'autorizzazione è quinquennale.
- (5) L'autorizzazione non è necessaria per il trasporto di:
 - a) Salme provenienti da altro comune per il quale è previsto l'espletamento del servizio dall'impresa che ha preso in carico all'origine la salma;
 - b) Salme di militari il cui trasporto viene effettuato con mezzi dell'amministrazione militare;
 - c) Feti e prodotti abortivi, di nati morti di ossa umane e resti mortali assimilabili o urne cinerarie.

Art. 22 – Rimesse di carri funebri

- (1) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località all'uopo destinate che terranno conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
 - a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale;
 - b) essa dovrà disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di
 - a) pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissione di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
 - b) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - c) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto

della normativa concernente la tutela ambientale;

Art. 23 – Orario dei trasporti funebri

- (1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di effettuazione dei trasporti funebri
- (2) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del comma precedente e delle richieste pervenute in precedenza.
- (3) Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'Art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizioni di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta. Per esigenze eccezionali di origine pubblica, il coordinatore sanitario, può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 24 – Modalità dei trasporti e percorsi dei trasporti funebri

- (1) I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
- (2) L'uso del carro funebre è obbligatorio per il trasporto dei nati morti, di feti, o parti di cadavere. Per il trasporto delle ossa o di altri resti assimilabili si applica l'Art.36 del DPR 285/90.
- (3) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
- (4) A richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, recando il feretro a spalle. Il carro funebre dovrà seguire il corteo. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
- (5) Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
- (6) Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all' Art. 23 - 1° comma.
- (7) In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 25 – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

- (1) Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà e dei familiari.
- (2) In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari, o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.
- (3) In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

Art.26 – Trasporti particolari

- (1) Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali, istituti o altrove) il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento, può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
- (2) I trasporti in forma privata, avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
- (3) Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione ove si attribuiscono speciali onoranze.
- (4) Quando la salma non sia nella propria abitazione può sostare per un periodo massimo di due ore presso le parrocchie o chiese del comune, prima dell'orario fissato per il servizio funebre.
- (5) Per il trasporto funebre di salma o di resti mortali o ceneri dirette all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco con le modalità stabilite dalla delibera di Giunta Regione Campania del 23/05/2003, n.1948.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - I CIMITERI

Art.27 - Elenco Cimiteri

- (1) Il Comune è dotato di un solo Cimitero. Il Cimitero Comunale è situato in Corso Italia.
- (2) Al cimitero, si applicano tutte le norme del presente regolamento in materia di manutenzione, ordine e vigilanza.
- (3) Il predetto cimitero deve possedere le caratteristiche ed adempiere alle funzioni di cui all' Art.49 del D.P.R.285/90.

Art. 28 - Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Le autorizzazioni ex Art. 105 sono di competenza della Regione e sono rilasciate con le procedure descritte nell'allegato alla delibera n.1948 del 23/5/2003 "Atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. leg.vo 31/3/1998 n.112, Art.114, in materia di autorizzazioni previste dal DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria)
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri esistenti sul territorio comunale spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione del cimitero comunale, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come modificati ed intergrati dalla Legge 448/2001
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Per motivi di pubblico decoro e a tutela della salute degli operatori cimiteriali e dei congiunti che, per consuetudine, assistono all'inumazione è vietato agli operatori cimiteriali del Comune di Villaricca effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa anche quando la medesima sia d'obbligo. È fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi) di cui al D.M. 01.02.1997 e al D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero del Comune di Villaricca e sia d'obbligo la doppia cassa.
- (7) In caso di inadempienza di quanto disposto ai comma 6, il feretro non sarà accettato nel Cimitero del Comune di Villaricca.
- (8) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art.75 del D.P.R. 285/90.
- (9) Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (10) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- (11) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 29 - Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a

quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 30 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'Art. 29, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 31 – Disposizioni generali

- (1) Ogni cimitero preesistente sul territorio comunale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli Art.72 e 73 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell' Art. 90 e seguenti del D.P .R. 10/09/1990 n. 285
- (4) Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo Art. 32.

Art. 32 – Piano cimiteriale

- (1) Il Comune è dotato di Piano Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.205 del 30/12/1976, redatto a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803. Sulla base delle esigenze della comunità e di un'attenta analisi dell'andamento demografico relativo all'ultimo ventennio il Consiglio Comunale nella seduta del 29/05/2009 ha approvato, con deliberazione n.22 un progetto di ampliamento del cimitero comunale redatto in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e in ossequio all'art.9 della Legge Regionale n.12/2001.

CAPO III – CAMERA MORTUARIA

Art. 33 – Camera mortuaria

- (1) Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'Art. 12 del D.P.R. 1990/285, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'Art. 12 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'Art.12, comma 2 del medesimo.

Art. 34 – Caratteristiche della Camera Mortuaria

- (1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- (2) Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 35 – Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni della durata di dieci anni da giorno del seppellimento, effettuate in aree in concessione.

Art. 36 – Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a un metro dal piano di campagna previo pagamento dei diritti stabiliti dal Comune.
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Art. 37 – Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 38 – Deposito provvisorio

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, perché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- (4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
- (5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida,

servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. Trattandosi di estumulazioni straordinarie le stesse vanno eseguite in presenza del coordinatore sanitario dell'ASL che dovrà constatare la perfetta tenuta del feretro e rendere dichiarazione così come stabilito dall'art.88 del D.P.R. 285/90

- (6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 – Esumazioni ordinarie

- (1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) È compito dell'incaricato dell' Azienda Sanitaria Locale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 40 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 41 – Esumazione straordinaria

- (1) L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'Art.83 del D.P.R. 285/90, sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o di personale tecnico da lui delegato, e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

Art. 42 – Estumulazione

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate solo se la salma deve essere trasferita in altra sede, così come stabilito dall'art.88 del D.P.R. 285/1990 .
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziere delle

concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteri ali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'Art. 43 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire i,resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare;
- (8) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare;
- (9) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire più resti mortali, divisi in sacchetti con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente;
- (10) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- (11) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- (12) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 43 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa..
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) Qualora,decorso il termine dell'esumazione ordinaria,non vi siano parenti o affini del defunto entro il terzo grado il costo viene sostenuto dal Comune.

Art. 44 – Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell' ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 45 – Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso all'Ufficio di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico al momento della richiesta dell' operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto
- (3) processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio tecnico.
- (4) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (5) I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e feretri provenienti da esumazioni ed estumulazioni saranno smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 254/2003 e dal D.lgs 152/2006

Art. 46 – Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura
- (5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO VI – CREMAZIONE

Art. 47 – Crematorio

- (1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 48 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'Autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari come prescritto dalla legge 30 marzo 2001, n.130.

Art. 49 – Affidamento e dispersione delle ceneri

- (1) Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
- (2) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
- (3) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- (4) Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
- (5) In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.50 – Modalità di conservazione

- (1) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata;
- b) Inumata se è costituita di materiale biodegradabile
- c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
- d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo precedente.

Art.51 – Luoghi di dispersione delle ceneri

- (1) La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
 - c) in aree private.
- (2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del D.lgs 30 aprile 1992. N.285.
- (3) La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- (4) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 52 – Orario

- (1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
- (2) Per ragioni di igiene e salute pubblica, in ogni caso è garantito il servizio di sepoltura tutti i giorni settimanali, ivi compreso i giorni di chiusura settimanale e festivi, e secondo gli orari stabiliti ai sensi del precedente comma.

Art. 53 – Disciplina dell'ingresso

- (1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
 - a) comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età il responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 54 – Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) depositare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
 - m) collocare fiori freschi nella fioriere nei mesi di, giugno luglio agosto e settembre
 - n) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 55 – Riti Funebri

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo ad afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio e all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 56 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio tecnico;
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio tecnico contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'Art. 63.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 57 – Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 58 – Materiali ornamentali

- (1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all' Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'Art. 46 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 59 – Sepolture private

- (1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente Art., si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
- (7) La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale;
- (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;

- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/rie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- (10) Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 60 – Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'Art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6;
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione, salvo quanto previsto nel successivo comma;
- (5) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, già prenotati al momento dell'inizio dei lavori, gli interessati, in attesa della assegnazione del posto salma, potranno ottenere una concessione temporanea, a titolo gratuito (tra i loculi a disposizione del Comune) per una durata massima di 2 anni, eventualmente prorogabili. In tal caso, per la decorrenza della concessione del manufatto prenotato, si utilizzerà la data di tumulazione della salma;
- (6) In attesa di completamento delle sepolture private di cui ai commi 2), 3) e 4) lett. b) dell'art 59 i concessionari potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabili, dietro pagamento di quanto stabilito in tariffa;

Art. 61 – Modalità di concessione

- (1) L'assegnazione della sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'Art. 59, avviene osservando i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- (2) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'Art.59, è data in ogni tempo secondo la disponibilità;
- (4) Per le sepolture di cui al comma 2 dell' Art. 59, nel caso in cui nell'atto di concessione non siano specificate le generalità della salma da tumulare, l'individuazione della salma medesima sarà effettuata nell'atto di autorizzazione al seppellimento.
- (5) La concessione non può essere fatta a persona ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.
- (6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, all'inizio dei lavori, previo avviso pubblico, da affiggersi all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, ha inizio la prenotazione all'atto della quale, viene richiesto il pagamento del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dei manufatti cimiteriali, secondo le modalità stabilite con atto consiliare.

Art. 62 – Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'Art.59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse

indicazioni previste nell'atto di concessione.

- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 5° grado, e rispettivi coniugi.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 da presentare al Responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (9) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- (10) Il Comune si impegna a non concedere ad alcuno ed a lasciare inutilizzati almeno un loculo da individuarsi con delibera di giunta Comunale.

Art. 63 – Manutenzione

- (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 64 – Costruzione dell'opera – Termini

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'Art. 59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'Art. 74 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- (3) Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 65 – Divisione, Subentri

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non

cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio anche utilizzando, se presenti, servizi informatici
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Art. 62. sono tenuti a dare comunicazione al Responsabile del servizio entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- (8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Art. 62, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- (9) La procedura descritta al comma precedente si applica anche nel caso che il concessionario muoia prima che sia stata formalizzata la concessione con la stipula dell'atto previsto dall'art 59 comma 7. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione al concessionario individuato, senza che lo stesso abbia fatto pervenire il suo assenso, la concessione deve intendersi revocata. L'eventuale rimborso delle somme versate dal concessionario defunto verrà fatta agli aventi diritto in parti uguali.
- (10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' Art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 66 – Rinuncia a concessione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 67 – Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - e) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - f) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 68 – Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

- (2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
- (4) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberali da salme, ceneri o resti.
- (5) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- (6) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 69 – Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'Art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà della Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topo grafica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Al concessionario deve essere comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art.7 della Legge 241/90, almeno 15 giorni prima dell'approvazione del pro getto, o entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. da cui deriva il pubblico interesse, a meno che non si tratti di eventi imprevisi o imprevedibili
- (3) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (4) L'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 30 giorni, del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70 – Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 59-2 comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 64, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' Art. 63;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto ne ii ' atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata

previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 72 - Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente Art.60;
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73 - Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e ordinarie; che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte tenuto presso la Camera di C.C.I.A.A., nonché:
- Del documento previsto dalla legge 80/08 (ex art4 L.626/94), misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro, e dichiarato nel documento di cui al punto a).
- (3) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'Art. 79 in quanto compatibili.

Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui all'Art. 94 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari

esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'U.T.C.
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 75 – Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 76 – Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regoia d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 77 – Introduzione e deposito di materiali

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 78 – Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico.
- (2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio tecnico.

Art. 79 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 80 – Vigilanza

- (1) Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 81 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero. è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 82 – Funzioni – Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni oltre che nell'ambito del territorio comunale, cioè il trasporto delle salme che decedute nel territorio del Comune di Villaricca, devono essere trasportate al cimitero locale per la sepoltura.
- (2) Le imprese funebri private per essere autorizzate ad eseguire i trasporti funebri, devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio ed in particolare:
 - a) Denuncia di attività o autorizzazione di commercio al minuto in sede fissa, rilasciata dal comune in cui ha sede l'impresa;
 - b) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche funerarie di cui all'Art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
 - c) idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'Art.21 del D.P.R.285/90;

- d) idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'Art.21 del D.P.R.285/90;
 - e) documento previsto dall'Art.4 della L.626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - f) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e).
 - g) dichiarazione in cui l'impresa dichiara espressamente di osservare il Codice Deontologico delle Imprese Funebri contrassegnato come allegato A) alla Legge Regionale Campania 24 Novembre 2001, n.12
- (3) Le imprese funebri di cui al comma precedente devono essere dotate, esibendo la relativa certificazione, di un numero adeguato di personale, non inferiore a quattro unità, regolarmente inquadrato con contratto di lavoro subordinato regolato dal CCNL settore imprese funebri, nel rispetto del T.U. D.lgs 81/2008 e di carri funebri non inferiore a due unità e un'autofioriera.
- (4) I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art.115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso della specifica autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti. Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formati, attrezzati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il trasporto funebri e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.
- (5) La sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio, essendo lo stesso incaricato assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio, così come stabilito al punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n.24, lo stesso deve redigere apposito verbale del quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali usati che del feretro utilizzato, apponendo inoltre sigillo a garanzia dell'Integrità dello stesso feretro confezionato.

Art. 83 – Divieti

- (1) È fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84 – Mappa

- (1) Presso il Responsabile del servizio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente

deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 85 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 86 – Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteri aie, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il Responsabile del servizio, sulla scorta del registro di cui all'Art. 85, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Art. 84.

Art. 87 – Scadenziario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Gli adempimenti di cui all'Art. 91, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 89 – Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni azioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 90 – Atti previsti dal presente regolamento

- (1) Spetta ai dipendenti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 91 – Concessioni pregresse

- (1) Salvo quanto previsto dall' Art. 90 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 92 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- (2) Per le concessioni sussistente successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può precedersi alla adozione del formale atto di concessione - per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta - alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'Art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
- (3) Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.
- (4) Dall' atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Art. 93 – Entrata in vigore

- (1) Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, con allegate tariffe (allegato a), entra in vigore all'esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.

ALLEGATO A - Tariffe servizi Cimiteriali

1) Tumulazione di salma in loculo con apertura laterale Incluso la manodopera ed il materiale	€ 70,00
2) Tumulazione di salma in loculo con apertura di testa Incluso la manodopera ed il materiale	€ 35,00
3) Estumulazione compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ 100,00
4) Collocazione e muratura di resti mortali o urne cinerarie in ossario inclusa la manodopera ed il materiale	€ 50,00
5) Apertura e richiusura di loculo per inserimento di cassetina con resti mortali o urne cinerarie inclusa manodopera e materiale	€ 50,00
6) Esumazione adulti, compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ 100,00
7) Esumazioni bambini, compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ 70,00
8) Trasferimento salme interno al cimitero	€ 50,00
9) Tumulazione provvisoria per la durata massima di un anno (solo diritti)	€ 50,00
10) Collocazione provvisoria resti mortali in ossario (solo diritti)	€ 30,00

ALLEGATO B - Servizio Lampade Votive

1) Canone di Abbonamento Annuale	€ 25,00
2) Contributo per allacciamento	€ 10,00
3) Lampada occasionale (al giorno)	€ 0,50
4) Trasformatore - fornitura e posa in opera per allacciamento cappella gentilizia	
- Fino a 250W	€ 50,00
- Da 250 W a 500 W	€ 60,00
- Da 500 W a 1000 W	€ 70,00
- Oltre 1000 W	€ 80,00

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Passiamo al Punto 6) all'ordine del giorno: *approvazione del regolamento comunale di Polizia mortuaria.*

Relaziona il Consigliere Galdiero.

CONSIGLIERE GALDIERO

Il regolamento che andiamo ad approvare è chiesto dalla Consulta Regionale in merito alla Polizia mortuaria, secondo la Legge Regionale n.12/2001. Il regolamento stesso rispecchia in linea generale sia la Legge Regionale che il decreto n. 285/90 e si vanno, per l'appunto a normare tutte le attività inerenti al nostro cimitero. Tra l'altro, il piano che è stato approvato nell'ottobre o novembre scorso da questo Consiglio comunale in sede di approvazione del terzo ampliamento generale del cimitero.

La parte secondo me più importante è che il regolamento stabilisce anche le tariffe per i cittadini; all'ultima pagina c'è l'allegato A e credo che questa sia la parte che interessa maggiormente ai cittadini e che riguarda le tariffe per i vari servizi inerenti alla sepoltura, tumulazione e quant'altro. Come si vede dalle tariffe allegate, la Commissione consiliare ha avanzato queste proposte; è l'unica parte che si può emendare in Consiglio comunale. Tutto il resto è stato due volte proposto ed inviato alla Consulta Regionale per l'approvazione. Una prima volta la Consulta ha trovato delle obiezioni che sono state recepite e corrette; quindi, gli atti sono stati nuovamente trasmessi alla stessa Consulta Regionale che ha approvato la bozza definitiva che il Consiglio deve adottare.

Dopo aver proceduto all'approvazione, una copia sarà inviata al Consiglio regionale, presso la sede della Consulta, per essere conservata agli atti.

Ribadisco che l'unica parte che si può emendare è l'allegato A, dove come Commissione abbiamo proposto alcune tariffe per le quali ci siamo tenuti molto al di sotto di quelle adottate dai Comuni limitrofi con regolamento già approvato del Consorzio Mugnano-Calvizzano.

La Commissione ha lavorato per diverso tempo, per circa un mese, alla rilettura di tutti gli articoli, per cui sottopone all'approvazione del Consiglio comunale questo regolamento.

Posso leggere seppur rapidamente le tariffe per i servizi cimiteriali, anche per i cittadini presenti.

[Interruzione fonoregistrazione per cambio audiocassetta]

... riesumazione compresa la raccolta e pulizia dei reparti ossei, 100 euro; riesumazione degli adulti, riesumazione dei bambini, 70 euro; trasferimento di salme intorno al cimitero, 50 euro; collocazione provvisoria di resti mortuari, 30 euro; oneri di abbonamento annuale per quanto riguarda le lampade votive, 25 euro; contributo di allacciamento, 10 euro; lampade occasionali al giorno 80 centesimi; forniture e posa in opera per l'allacciamento della cappella gentilizia familiare.

Ripeto, con queste tariffe si è al di sotto di quelle che sono attualmente le spese per i vari servizi cimiteriali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Ringrazio il Consigliere Galdiero.

Chiedo se vi siano interventi relativi al punto in discussione.

Ai sensi dell'art. 39, co 5 dello statuto, i regolamenti si votano dapprima articolo per articolo e poi nel loro insieme; con il voto unanime di tutti i presenti si possono votare anche soltanto nel loro insieme. Quindi, chiedo se vi sia unanimità, perché in questo caso votiamo nell'insieme.

Prego, Consigliere Cacciapuoti.

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI

Il collega Galdiero ha esposto la proposta di delibera. Volevo chiedere se l'allegato A e l'allegato B che abbiamo predisposto noi in Commissione si possano emendare. Giustamente, il collega Sarracino mi faceva notare come la lampada occasionale costi 80 centesimi al giorno. Non è che sia accessibile a tutti. O lo rimandiamo, o si propone un emendamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

La lampada occasionale è quella che si mette per la ricorrenza dei defunti. Quindi, stiamo parlando di una settimana, al massimo dieci giorni.

Intervento fuori microfono

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Non per ogni lampada; stiamo parlando nell'insieme di 80 centesimi al giorno.

CONSIGLIERE GUARINO

Presidente, posso formulare una proposta?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Chiedo scusa; poiché è interesse di tutti procedere ad un'approvazione unanime, voglio ricordare solo che questo regolamento è stato già dotato del parere della Regione; pertanto, se lo emendiamo dobbiamo rinviarlo nuovamente alla Consulta il cui parere è vincolante.

Dottor Caso, mi dia un cenno di assenso: abbiamo un parere della Consulta Regionale espresso sul regolamento; è chiaro che in caso di modifica lo stesso regolamento dovrà essere inviato nuovamente in quella sede per il parere.

CONSIGLIERE GUARINO

Posso intervenire per una proposta?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

A Lei la parola.

CONSIGLIERE GUARINO

Propongo di stralciare l'allegato A e B, quindi di votare il regolamento senza l'allegato; inviamo l'allegato in Commissione, per analizzare meglio i costi; votiamo, dunque, unanimemente per intero il regolamento su cui è stato espresso il parere favorevole dalla Regione.

Si vota il regolamento senza l'allegato. Non è una forzatura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Anche per la trascrizione cerchiamo di essere ordinati negli interventi.

Consigliere Guarino, in riferimento alla Sua proposta, credo che ogni variazione ed ogni emendamento vadano trasmessi alla Consulta Regionale, essendo il parere obbligatorio; quindi, se oggi chiediamo un emendamento, dobbiamo rinviarlo alla Consulta. È importante, però, chiarire.

Mi riferisco all'appunto che faceva il Consigliere Sarracino.

Prego, Consigliere Galdiero.

CONSIGLIERE GALDIERO

Come voi sapete, da tre anni, l'amministrazione comunale, durante la ricorrenza del 2 novembre nel 2005 o nel 2006 feci fare una consultazione che prevedevano la compilazione di questionari per verificare chi si sarebbe espresso favorevolmente a rimanere nell'ambito occasionale. La maggioranza dei cittadini di Villaricca disse che non era d'accordo a che questo servizio fosse continuato. Da allora fu abolito. Fermo restando che ogni cittadino, a Pasqua, a Natale, nelle ricorrenze dei defunti, può farne richiesta al Comune; da due anni, infatti, il servizio lampade votive è gestito direttamente dal Comune. Fino ad oggi, in due anni, non vi sono state richieste del genere. La tariffa di 80 centesimi al giorno è la più bassa rispetto a quella applicata dall'ultima ditta che gestiva il servizio lampade votive.

Possiamo modificare perfettamente questa pagina adesso, senza che torni in Commissione. Per quanto riguarda, invece, tutto il regolamento fino all'art. 93 dell'entrata in vigore, sebbene sia emendabile, si tenga presente che, qualora si andasse a modificare uno di questi articoli, dovremmo rinviare alla Consulta, per poi tornare in Consiglio comunale. Questo lavoro è stato già fatto dalla Commissione consiliare, perché la Consulta Regionale per due volte ci ha rimandato il testo. L'ultima bozza che ci è pervenuta è quella sottoposta al Consiglio e su cui sia la Commissione che la Consulta Regionale si sono dichiarate d'accordo.

Stasera, adesso, possiamo modificare le cifre; come ho già detto nell'esposizione iniziale, sono le tariffe tra le più basse di tutta la zona.

Per quanto riguarda le lampade votive, 25 euro all'anno è quanto si paga attualmente, da due anni. L'allacciamento è come da contratto e l'occasionale è di 80 centesimi. Da due anni nessun cittadino di Villaricca ha fatto richiesta dell'installazione dell'occasionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Consigliere Galdiero, penso che la domanda tendesse più a capire cosa si intende per lampada occasionale, se è l'insieme delle lampadine...

CONSIGLIERE GALDIERO

Una croce ha cinque lampadine? Sono 4 euro al giorno; per tre giorni, sono 12 euro. Il problema è che in due anni nessuno ha chiesto mai di mettere queste lampade votive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

A quanto ho potuto capire, si tratta anche di un servizio a richiesta del cittadino, quindi non si va ad incidere direttamente; è un servizio che, se richiesto dal cittadino, viene espletato. Al di là di tutto, credo che il servizio a richiesta comprenda il montaggio, lo smontaggio, il fitto della fornitura elettrica. Trattandosi di un servizio a richiesta, obiettivamente, considerando tre giorni per quattro ore, sono 12 euro per impiantare, quindi anche per collegare. Stiamo parlando di un servizio a richiesta. Non è che si va necessariamente ad incidere sul cittadino; se è richiesto, lo si fa.

Prego, Consigliere Mastrantuono.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

Per mia disattenzione, cortesemente mi può far solo capire il significato della lampada occasionale?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Il costo di 0,80 euro, come diceva il Consigliere Galdiero, è relativo al numero di lampadine. È a richiesta. La lampada occasionale è quella che, volendo celebrare una ricorrenza per un defunto della famiglia, si chiede all'amministrazione comunale di installare presso il loculo o presso la sepoltura; quindi, per cinque lampade, si fa il calcolo, sono 4 euro al giorno per i giorni in cui richiedo questa installazione.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

È una tariffa occasionale a lampada?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

A lampadine, non a lampada occasionale. La lampada occasionale si computa dopo contando le lampadine che la compongono.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

È chiaro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

È un servizio che si richiede e comprende l'installazione, la dotazione della lampada nel suo complesso e la fornitura elettrica. Possiamo diminuirla, incrementarla, come volete, non è un problema. L'unica mia perplessità è sul fatto che l'allegato è parte integrante e sostanziale del regolamento e, qualora si vada a modificare anche nella parte relativa alle tariffe, credo debba tornare alla Regione. Ma è un mio parere, per cui chiedo il conforto del dottor Caso.

Prego, Consigliere Cavaliere.

CONSIGLIERE CAVALIERE

Volevo soltanto chiarire un aspetto; personalmente pago annualmente la luce al cimitero di Poggioreale. Dal gestore mi arrivano due bollettini annuali: uno per la luce normale fissa, per cui pago una certa cifra, un altro se voglio le lampade occasionali, per esempio nei giorni di Natale, all'Epifania, a Pasqua. Se voglio anche in quei giorni una lampada pago un bollettino a parte; oppure posso chiedere per un'occasione, per esempio per il 2 novembre, anche solo per quel giorno, una ulteriore accensione di luci.

Volevo solo svolgere questo intervento per chiarire il significato della lampada occasionale.

Il costo che io pago è molto più elevato di questo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

È giusto una testimonianza diretta.

Prego, Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO

C'è un problema tecnico, non volendo emendare il regolamento e, quindi, rinviare alla Regione: l'art. 93 dell'entrata in vigore parla di tariffe allegate e fa riferimento solo all'allegato A; non c'è l'allegato B, che invece viene riportato. Sostengo, a questo punto, che l'allegato vada modificato: si inserisce nell'allegato A anche la parte relativa alle tariffe del servizio lampade votive. Ciò, se non si vuole emendare il regolamento. Diversamente, si deve emendare il regolamento, scrivere che si fa riferimento anche all'allegato B e si porta dietro.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE GUARINO

È come se non entrasse in vigore mai l'allegato B.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Al di là di mandarlo o meno alla Consulta Regionale, credo che questo sia un costo che va stabilito anche e soprattutto in funzione del fatto che c'è comunque una manodopera che prevede la predisposizione dell'impianto, l'installazione, la messa a disposizione della lampada stessa che comporta un costo; la fornitura credo sia relativa per due o tre giorni. È un costo che comprende tutto. Dato che è a richiesta, penso che stiamo parlando di parva res.

CONSIGLIERE GALDIERO

Chiedo di intervenire. Come ho detto prima – ma forse non sono stato chiaro – da due anni, anzi questo è il terzo anno, nessun cittadino ha fatto una richiesta del genere. Per quanto mi riguarda, possiamo mettere anche 30 centesimi, tanto nessuno ne ha fatto mai richiesta perché da due o tre anni le lampade occasionali sono state abolite. Il 2 novembre o il 13 dicembre mi compro quella con le pile: il 90% dei cittadini fanno così; spendono 50 euro una sola volta e comprano le pile; loro stessi la mettono là in quei giorni e la tengono accesa.

Per quanto riguarda il regolamento, bisogna per forza inserirla. La tariffa è alta? Portiamola pure a 50 centesimi, ma nessuno la metterà mai.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Questa è un'ipotesi; noi dobbiamo fare il regolamento su delle ipotesi, che si realizzino o meno.
Prego, Consigliere Cacciapuoti.

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI

Facevo notare al Consigliere Galdiero che, al di là delle festività, i Santi Morti, Pasqua, Natale, taluni cittadini innanzi ai propri defunti hanno perpetuamente una croce o un cuore. Questo comporterebbe altrettanto perpetuamente il pagamento di questo costo, o mi sbaglio? È diverso dal canone annuale di abbonamento, serve per la luce perpetua.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI

Io non ti ho interrotto, Consigliere!

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Facciamo completare.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI

Chi paga la corrente?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Ritorniamo ora a microfoni accesi. Dopo il chiarimento fatto dal Consigliere Galdiero, credo che già avesse detto prima che qualcuno si sta industriando direttamente e accendendo senza assoggettarsi a quel tipo di pagamento.

CONSIGLIERE CACCIACUOTI

Siccome questo problema non sussiste e, a quanto pare, il costo non è che conti più di tanto, riteniamo opportuno proporre di emendare il costo per la lampada occasionale al giorno anziché ad 80 centesimi a 50 centesimi e la pongo in votazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Prego, Consigliere Mastrantuono.

Finora ho consentito il battibecco perché pensavo che si giungesse ad una soluzione unanime. Battibecco nel senso di risposta immediata. Adesso riportiamo in aula la calma e l'ordine.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

Io non sono un esperto della materia, come invece molti colleghi intervenuti, ma mi pongo un problema di carattere formale, ricollegandomi alla questione sollevata dal Consigliere Guarino. O si va modificare l'art. 93, precisando "allegato A e allegato B" o si cancella "allegato B". Non conta l'indice, ma il corpo del testo che andiamo ad approvare. Su questo vorrei magari essere suffragato dal dottor Caso, se sono stato chiaro nell'espressione della questione. Effettivamente c'è questo vulnus che può creare un problema. O precisiamo che è un errore materiale, per cui all'art. 93, dove tra parentesi è scritto "allegato A" venga aggiunto "e allegato B"; oppure togliamo "allegato B" e lasciamo l'intestazione.

Inoltre, per quanto riguarda l'emendamento mi rimetto al parere degli esperti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

A questo punto, visto che, come diceva il Consigliere, da due anni nessuno usufruisce di questo tipo di servizio, considerato anche il vulnus venutosi a creare con l'art. 93, approviamo il regolamento segnalando alla Consulta Regionale che manca l'allegato B, nel contempo anche riducendo il costo a 50 centesimi, esprimendoci unanimemente. Approviamo anche l'allegato B, riducendo il costo da 0,80 a 0,50 centesimi.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

Se dobbiamo inviarlo alla Regione, facciamolo già con la modifica perlomeno dell'art. 93, guadagnando così un passaggio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

È questo che dicevo.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

Chiedo scusa, allora; pensavo che volessi approvare così com'era.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Segnaliamo che nel corpo del regolamento manca l'allegato B; è pur sempre un allegato.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

Dobbiamo votarlo. Posso precisare la proposta?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

La preciso io. Il presente regolamento della Polizia mortuaria con allegate tariffe allegato A e B entra in vigore nell'esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione. Emendiamo con la riduzione al punto 3 della lampada occasionale da 0,80 a 0,50 centesimi.

Si vota per l'approvazione del regolamento e la riduzione da 0,80 a 0,50 del punto 3 dell'allegato B. I favorevoli alzino la mano; chiedo se vi siano contrari od astenuti.

C'è un voto contrario.

A questo punto, spengo io il microfono per spiegarmi meglio.

Siccome non è stato molto chiaro il regolamento,...

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI

Presidente, vogliamo rimettere in votazione il Punto, perché non è stato molto chiaro?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA

Pongo in votazione il regolamento di Polizia mortuaria così come pervenuto, con la modifica, ma io dico più la correzione, l'aggiunta all'art. 93 nei seguenti termini: il presente regolamento di Polizia mortuaria con allegate tariffe allegato A e B entra in vigore nell'esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione. In più, all'allegato B si riduce al punto 3 da 0,80 a 0,50 centesimi. I favorevoli alzino la mano.

Il regolamento è approvato all'unanimità.

Sulla presente deliberazione avente ad oggetto: "approvazione regolamento comunale di polizia mortuaria." sono espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole _____

Li : 01/03/2010

IL DIRIGENTE
Dott. Leopoldo Di Vivo

In ordine alla regolarità contabile:

Li: ____/____/____

IL RAGIONIERE GENERALE
D.ssa Maria Topo

Parere consultivo del Segretario Generale

favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele Ronza

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. GIOVANNI GRANATA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio ;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **23/04/2010** per rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, **23/04/2010**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DR. FORTUNATO CASO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, **23/04/2010**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno **04/05/2010**:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Dalla residenza comunale, **04/05/2010**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DR. FORTUNATO CASO

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi: dal **23/04/2010** al **08/05/2010** e ripubblicata, ai sensi del vigente Statuto Comunale, dal **10.05 2010** al **25.05.2010**

Dalla residenza municipale, **26/05/2010**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DR. FORTUNATO CASO